



Comune di Bordano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 65 del Reg. Delibere

OGGETTO: ELENCO DEI “LUOGHI SENSIBILI” PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORDANO COME INDIVIDUATI DALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA E), DELLA L.R. 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 E S.M.I., CONTENENTE “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZARDO, NONCHE’ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE”, A SOLI FINI DI PUBBLICITA’, FERMA RESTANDO L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUI AI COMMI 1 E 9 DELL’ART. 6 DELLA CITATA L.R. 1/2014 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 10, DELLA CITATA L.R. 1/2014

L'anno 2021 , il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 20:25 nella sala comunale in seguito a convocazione disposta ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Bellina Ivana	Sindaco	Presente
Colomba Gianluigi	Vice Sindaco	Presente
Piazza Flavio	Assessore	Presente
Picco Corinna	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Vazzaz Dott. Alfredo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina Ivana nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ELENCO DEI “LUOGHI SENSIBILI” PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORDANO COME INDIVIDUATI DALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA E), DELLA L.R. 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 E S.M.I., CONTENENTE “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZARDO, NONCHE’ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE”, A SOLI FINI DI PUBBLICITA’, FERMA RESTANDO L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CUI AI COMMI 1 E 9 DELL’ART. 6 DELLA CITATA L.R. 1/2014 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 10, DELLA CITATA L.R. 1/2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 14 febbraio 2014, n.1, e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”:

- ha dettato disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell’osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

- ha inteso promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d’azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l’impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e luminoso, nonché il governo del territorio;

DATO ATTO che nella nozione di dipendenza descritta dall’O.M.S. nell’ambito dell’assunzione di sostanze psicoattive sono ora ricompresi anche altri fenomeni derivanti dalla ripetizione compulsiva di attività spesso socialmente accettate se non addirittura promosse; tra queste nuove dipendenze, che non implicano l’assunzione di alcuna sostanza, la più diffusa è certamente quella del gioco d’azzardo patologico (GAP), chiamata anche “ludopatìa”, che si manifesta con l’incapacità di resistere all’impulso di giocare, spesso con una spirale perversa di ripetizione del gioco nel tentativo inutile di recuperare le somme perse, a cui si aggiungono comportamenti che incidono fortemente sulle relazioni interpersonali, portando i soggetti all’isolamento sociale, a perdite economiche, alla disgregazione delle relazioni affettive e familiari, alla perdita del lavoro per comportamenti che rendono i soggetti non più affidabili, alla progressiva e crescente richiesta di prestiti;

CONSIDERATO che la patologia dal gioco d’azzardo (ludopatìa), ovvero l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;

CONSIDERATO, altresì, che l’Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di polizia e sociali, è chiamato a impegnarsi in un’azione di prevenzione e cura della ludopatìa, anche attraverso un contenimento dell’offerta pubblica di apparecchi da gioco con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione, che più di altre, per la loro età o condizione personale e/o sociale, potrebbero non gestire prudentemente l’accesso a tale insidiosa forma di intrattenimento e quindi rischiare di incorrere o ricadere nella dipendenza da gioco;

DATO ATTO che l’art. 6 della sopra richiamata L.R. 1/2014 dispone:

- al comma 1 che “Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”;

- al comma 2 che “La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato”;

- al comma 3 che “Sono equiparati all’installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.”

VISTO in particolare l’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2014 e s.m.i., il quale individua i seguenti “luoghi sensibili”:

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- i centri preposti alla formazione professionale;
- i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
- gli impianti sportivi;
- le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- le strutture ricettive per categorie protette;
- i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
- i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
- gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
- le stazioni ferroviarie.

VISTO, altresì, l’art. 6, comma 10, lettera e), della L.R. 1/2014, il quale dispone che “A soli fini di pubblicità e ferma restando l’applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell’articolo 2 e del comma 9 del presente articolo”;

RITENUTO di individuare e approvare, per le motivazioni in premessa esposte, ai soli fini di pubblicità e ferma restando l’applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9 della L.R. 1/2014, in ottemperanza e per le finalità di cui all’art. 6, comma 10, della L.R. 1/2014 e s.m.i., l’elenco dei luoghi sensibili esistenti sul territorio comunale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della L.R. 1/2014 e s.m.i., allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 11 del 16/03/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023;

VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

- di dare atto di quanto in premessa esposto;
- di dare attuazione alla previsione di cui all’art. 6, comma 10, della L.R. 1/2014 e s.m.i., approvando, ai soli fini di pubblicità e ferma restando l’applicazione del divieto di cui ai commi 1

e 9 della L.R. 1/2014, l'elenco dei luoghi sensibili esistenti sul territorio comunale, raggruppati per tipologia ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2014 e s.m.i. ed elencati dell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di provvedere per il futuro e per quanto di competenza, in ossequio all'efficacia e all'economicità dell'agire amministrativo, ad aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili di cui al succitato Allegato A), in conseguenza al verificarsi di nuove aperture, trasferimenti e/o chiusure di uno o più luoghi che presentino le caratteristiche per essere classificati tra quelli "sensibili" di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. 1/2014 e s.m.i.;
- di incaricare il Responsabile del servizio specifico di tutti gli atti e adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

INDI, con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da IVANA BELLINA in data 26 luglio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Bellina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da IVANA BELLINA in data 26 luglio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Bellina

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Bellina Ivana

Il Segretario Comunale
F.to Vazzaz Dott. Alfredo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 27/07/2021 al 11/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Bordano, li 27/07/2021

L'Impiegato Responsabile
F.to Scussolin Brenda

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27/07/2021 al 11/08/2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti..

Li 12/08/2021

L'Impiegato Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

L'Impiegato Responsabile